



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA

PROVINCIA DI PADOVA

N. 36 del registro generale delle Ordinanze del 30-04-2020

N. 10 del registro di settore

ORDINANZA DEL SINDACO

ORDINANZA N. 32/8 DEL 17/04/2020 AVENTE AD OGGETTO PROVVEDIMENTO EX ART. 50 C.5 D.LGS. 267/2000 FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI MISURE TEMPORANEE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE L'EPIDEMIA DA COVID-19 "CORONAVIRUS" MEDIANTE LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DEGLI ARGINI COMUNALI E DI ACCESSO AI PARCHI E AREE PUBBLICHE - REVOCA PARZIALE.

IL SINDACO

CONSIDERATO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il D.P.C.M. 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19 recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO in particolare il D.P.C.M. 10 aprile 2020 avente ad oggetto "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale." che si pone come obiettivo di carattere generale l'evitare il formarsi di assembramenti di persone e prevenire ogni occasione di possibile contagio, disponendo, tra le altre, le seguenti specifiche misure di prevenzione all'art. 1 comma 1:

- e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- e' vietato l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
- non e' consentito svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto; e' consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 40 del 13 aprile 2020, avente ad oggetto "misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus covid-19. Ulteriori disposizioni." che consentiva l'attività motoria purché in forma individuale

ed in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno due metri da ogni altra persona;

VISTO il DPCM del 26 aprile 2020 avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” il quale all'art. 1 lettera f) dispone che è consentito svolgere individualmente attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

VISTA l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 43 del 27 aprile 2020 avente per oggetto “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da virus COVID 19 - Ulteriori disposizioni” la quale consente lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo di rispetto della distanza di m. 1 tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante;

RICHIAMATA la propria Ordinanza n. 32/8 del 17/04/2020 con la quale è stato disposto tra le altre l'interdizione al transito di veicoli e pedoni lungo gli argini comunali denominati: Argine dx Piovego, Argine sx Piovego, Argine dx Brenta e Argine sx Brenta con esclusione dei tratti asfaltati;

PRESO ATTO che la prescrizione di cui al punto precedente, prevista al punto 2. dell'ordinanza in oggetto non appare compatibile con quelle introdotte con le più recenti disposizioni ministeriali e regionali;

ORDINA

la **revoca** con effetto immediato del **punto 2 dell'Ordinanza n. 32/8 del 17/04/2020** relativo all'interdizione al transito di veicoli e pedoni lungo gli argini comunali denominati: Argine dx Piovego, Argine sx Piovego, Argine dx Brenta e Argine sx Brenta con esclusione dei tratti asfaltati;

AVVERTE CHE

il presente provvedimento è immediatamente esecutivo e produce i propri effetti con la pubblicazione all'albo pretorio comunale;

INFORMA

CHE:

- a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il provvedimento può essere proposto ricorso per vizi di legittimità, entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto, ovvero, entro 120 giorni dalla stessa data con ricorso straordinario al Capo dello Stato;
- il presente provvedimento verrà pubblicato sull'albo pretorio “on line” dell'Ente;
- il presente provvedimento viene trasmesso in conoscenza all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Padova, al Comando Stazione Carabinieri di Noventa Padovana.

IL SINDACO
BISATO LUIGI

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di pubblicazione

ORDINANZA N. 36 del 30-04-2020

Oggetto: ORDINANZA N. 32/8 DEL 17/04/2020 AVENTE AD OGGETTO PROVVEDIMENTO EX ART. 50 C.5 D.LGS. 267/2000 FINALIZZATO ALL'ADOZIONE DI MISURE TEMPORANEE PREVENTIVE PER FRONTEGGIARE LEPIDEMIA DA COVID-19 "CORONAVIRUS" MEDIANTE LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE DEGLI ARGINI COMUNALI E DI ACCESSO AI PARCHI E AREE PUBBLICHE - REVOCA PARZIALE.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione fino al 30-05-2020 con numero di registrazione all'albo pretorio 415.

COMUNE DI NOVENTA PADOVANA li 30-04-2020

L' INCARICATO

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti del d.lgs n. 82/2005 (CAD) e s.m.i;e norme collegate; Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

